APPENDICE PER INABILITA' TEMPORANEA
ALLEGATA ALLA POLIZZA INFORTUNI N° 1917510

Con effetto dalle ore 24 del 30/04/2017 si intendono inserite in polizza le seguenti nuove garanzie:

Inabilità Temporanea da malattia

In caso di malattia che determini una inabilità temporanea dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni professionali, la Società assicura la corresponsione dell'indennità giornaliera:

a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si é trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni professionali;
b) parzialmente e fino al 50% (cinquantapercento) per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo temporale massimo e con una franchigia temporale come sotto indicato.
La garanzia decorre dal giorno in cui si è manifestata la malattia, ferma l'applicazione dei giorni di franchigia pattuiti e termina con il giorno dell'accertata guarigione.

L'Assicurato deve presentare denuncia di sinistro alla Contraente EMAPI entro 5 giorni dall'inizio della malattia che comporti l'impossibilità di prestare la propria opera e deve inoltre presentare certificato medico con diagnosi/prognosi di malattia. Detta comunicazione deve contenere il luogo di reperibilità dell'Assicurato durante il periodo di malattia. Successivamente e solo a guarigione avvenuta, per ottenere il rimborso l'assicurato dovrà esibire alla Contraente EMAPI la seguente documentazione:
- certificato medico o dichiarazione di ricovero in Istituto di cura con data di ricovero e di dimissioni, con diritto della società di copia della cartella clinica;
- certificato di avvenuta guarigione, redatto dal medico curante, con relativa data di ripresa al lavoro.
Nel caso in cui l'Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici, la liquidazione dell'indennità viene effettuata considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.
L'indennità viene corrisposta per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, anche non continuativi, per uno o più eventi nel corso del medesimo anno assicurativo, ferma l'applicazione della franchigia prevista per ogni singolo evento. Nel caso di evento ripetuto in tempi diversi, ma riconducibili alla stessa malattia, verrà applicata una sola franchigia.
L'indennità di cui al presente titolo non viene comunque corrisposta in caso di parto e per le malattie dipendenti da gravidanza e puerperio.
Il limite di età, per accedere alla copertura assicurativa si intende fissato a 65 anni.

Diaria giornaliera assicurata: € 50,00

fino a 55 anni

franchigia 5 giorni

oltre 55 anni e sino a 65 anni

franchigia 14 giorni

Inabilità temporanea da infortunio

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea, la Compagnia liquida un indennizzo sotto forma di diaria per inabilità temporanea:

a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si é trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle proprie occupazioni;
b) parzialmente e fino al 50% (cinquantapercento) per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie occupazioni.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo temporale e con una franchigia temporale come sotto indicato, l'indennità non è cumulabile con l'indennità per convalescenza domiciliare o con l'indennità da immobilizzazione.
La franchigia decorre dal giorno dell'infortunio, restando inteso che l'indennità è corrisposta a partire dal giorno seguente al compimento della franchigia, escludendo dal pagamento i casi guariti entro tale periodo.
L'indennità viene corrisposta per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni, anche non continuativi, per uno o più eventi nel corso del medesimo anno assicurativo.
L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per invalidità permanente o per morte.
Il limite di età viene regolato dall'art. 4 delle Condizioni Generali di polizza.

Diaria giornaliera assicurata: € 50,00

fino a 65 anni

franchigia 5 giorni

oltre 65 anni

franchigia 5 giorni

Per le adesioni varrà quanto stabilito dall'art. 41) delle Condizioni Particolari di Polizza.